

ESEMPLIFICAZIONE: sentenza a carico di tre imputati, accusati del fatto storico X che viene qualificato dal P.M. in due diversi reati, rubricati rispettivamente nel capo 1 e nel capo 2. Si ipotizza il concorso dei tre imputati nella complessiva azione criminosa. Il giudice condanna due imputati ed assolve il terzo. Ad uno degli imputati è contestata la recidiva reiterata. Vi è una parte civile.

1.	Fatti processuali rilevanti (richiamo alle ordinanze che hanno deciso eccezioni preliminari nonché ai periodi ed alle cause di sospensione del procedimento e dei termini di prescrizione; notizie essenziali sullo status libertatis)
2.	Esposizione delle <u>prove necessarie</u> alla ricostruzione del fatto (2.1.) e degli <u>elementi di segno contrario</u> (2.2.). Indicazione delle <u>ragioni</u> poste a fondamento del giudizio di attendibilità della ricostruzione ritenuta dimostrata (2.3.): es., giudizio di attendibilità di alcuni testi e di inattendibilità di altri; giudizio di credibilità intrinseca ed estrinseca del chiamante in correità o del testimone assistito e riscontri esterni individualizzanti conseguiti etc.; efficacia dimostrativa dei documenti acquisiti.
3.	Ricostruzione del contributo concorsuale degli imputati e, quindi, motivazione sul dubbio ragionevole a carico dell'imputato che viene assolto (3.1.), nonché sul "superamento del dubbio" a carico di coloro che vengono condannati (3.2.1 e 3.2.2.)
4.	Qualificazione giuridica dei fatti così ricostruiti. 4.1. Fatto di cui al capo 1 4.2. Fatto di cui al capo 2 (etc.)
5.	(se non ci sono cause di giustificazione) motivazione sull'elemento soggettivo. Motivazione sulla ritenuta insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis
6.	Circostanze aggravanti (6.1.; 6.1.1. -6.1.2. etc. se sono più d'una).

	Motivazione specifica sulla recidiva Circostanze attenuanti (6.2.; 6.2.1. – 6.2.2. come sopra) Bilanciamento (6.3.)
7.	Trattamento sanzionatorio e motivazione sulla continuazione (o sulla ritenuta insussistenza della stessa). Es.: 7.1. individuazione del reato più grave; individuazione della pena equa una volta valutati gli indici ex art. 133 c.p. ritenuti più rilevanti; 7.2. individuazione della pena per i reati-satellite (in questo caso uno solo) e dell'aumento per la continuazione.
8.	Benefici (sospensione condizionale; non menzione) o eventuale diniego. Statuizioni ex artt. 165 e 168 c.p.
9.	Eventuali altre questioni
10.	Motivazione sulla responsabilità civile (condanna definitiva; provvisoria esecutività se richiesta; altrimenti provvisionale; congruità della nota spese e verifica se la p.c. è ammessa al patrocinio a spese dello Stato)